

XXXIII.

TORNATA DEL 6 AGOSTO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Votazione dei due progetti di legge discussi nella ultima seduta* — *Discussione del progetto di legge sulla competenza dei Tribunali militari e Consigli di guerra marittimi per i reati di renitenza alla leva* — *Discussione sul progetto di legge per la leva militare dei nati nell'anno 1813 in tutte le provincie dello Stato* — *Osservazioni del Senatore Pareto alle quali risponde il Ministro delle Finanze* — *Parole del Senatore Pareto per un fatto personale* — *Considerazioni dei Senatori Lausi e Farina* — *Approvazione degli articoli e dell'intero progetto* — *Discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio* — *Discorso in merito del Senatore Audiffredi* — *Risposta del Senatore Vacca* — *Replica del Senatore Audiffredi* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dell'art. 1* — *Osservazioni del Senatore Farina sull'articolo 2 cui risponde il Ministro dell'Interno* — *Approvazione degli articoli 2 al 4* — *Schiarimenti sull'art. 5 chiesti dal Senatore Pareto e forniti dal Ministro dell'Interno* — *Parole del Senatore Audiffredi* — *Spiegazione domandata dal Senatore Farina e data dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Parole dei Senatori Pareto, Farina e Vacca* — *Approvazione dell'art. 5 e dei successivi e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono quelli degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge le lettere con cui i Senatori Stara e Della Rocca domandano un congedo, che loro è dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente :

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3321. Gli avvocati e patrocinatori di Lucca (Ca-

pitana), domandano che il Senato voglia appoggiare presso il Ministro della Giustizia l'istanza che fanno, acciò venga ordinata la restituzione dei registri penali nella segreteria di quel Tribunale di circondario da quella della Corte d'appello di Trani ove vennero i medesimi trasportati.

N. 3322. Il Consiglio comunale di Empoli (Toscana) fa adesione alla petizione del Consiglio distrettuale dello stesso luogo (n. 3315), relativa alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

N. 3323. Il Consiglio comunale di Montespertoli (Toscana), domanda che venga sospesa ogni deliberazione sulla legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria, finchè non siasi proceduto a maturo studio sopra un più equo sistema di riparto.

N. 3324. Il Consiglio comunale di Prato (Toscana) (Petizione identica alla precedente).

N. 3325. Il Consiglio comunale di Signa (Toscana) (Petizione identica alla precedente).

Presidente. Fa omaggio al Senato.

Il signor prefetto di Pisa di n. 250 esemplari a stampa di un rapporto della Commissione nominata da quel Consiglio provinciale per l'esame della linea di ferrovia dal fitto di Cecina alle saline di Volterra.

VOTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. Il Senato ricorderà che rimasero a votarsi per squittinio segreto due progetti di legge, l'uno per il riordinamento del Lotto e l'altro per la concessione della ferrovia da Gallarate a Varese.

Si farà una sola chiamata per gli squittinii d'ambi i progetti di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio.

Pel Riordinamento del Lotto.

Votanti	75
Favorevoli	64
Contrari	9
Si astennerò	2

Il Senato approva.

Per la concessione della ferrovia tra Gallarate e Varese.

Votanti	75
Favorevoli	65
Contrari	8
Si astennerò	2

Il Senato approva.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI
MILITARI PER REATI DI RENITENZA
ALLA LEVA**

E DI QUELLO RELATIVO ALLA LEVA MILITARE.

(V. *Atti del Senato* N. 37 e 54).

Presidente. Sono pronti per la discussione vari progetti di legge. Crederei che si potessero discutere di preferenza i seguenti: cioè competenza dei tribunali militari per reati di renitenza alla leva; leva militare, e repressione del brigantaggio.

Essendo presente il Ministro della Guerra, cominceremo dal progetto per la competenza dei tribunali militari sui reati di renitenza alla leva.

Credo che il Senato mi dispenserà dal dare lettura del progetto di legge nel suo intero tenore, salvo poi a leggere i singoli articoli secondo che verranno in discussione.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola s'intenderà chiusa la discussione generale.

Art. 1

« È devoluta ai Tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

« La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Sono pure soggetti alla giurisdizione dei Tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi, rispettivamente, tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare. »

(Approvato.)

Art. 3.

« L'osservanza della legge in data del 27 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari è protratta fino al 1 agosto 1864. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Le disposizioni contenute negli art. 1 e 2 della presente legge avranno effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

« Sono sospese le disposizioni alle medesime contrarie. »

(Approvato.)

Si potrebbe ora procedere alla discussione del progetto di legge relativo alla leva militare e quindi fare due squittinii con una sola chiamata sopra il progetto testè adottato, e quello che verrà ora in discussione.

Spero che il Senato mi dispenserà come al solito di leggere l'intero progetto di legge.

La discussione generale è aperta sopra questo progetto.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. È a lamentare moltissimo che una legge di tanta importanza e divenuta di più importanza ancora perchè vi si sono innestati articoli che dovrebbero aver posto in una legge organica piuttosto che in una legge momentanea, quale è questa della leva, e ci sia portata in discussione al momento in cui il Senato disgraziatamente è quasi costretto a votare una quantità di leggi che ci sono cascate da un giorno all'altro sopra la testa. È lamentabile ciò non solo per questa legge, ma per molte altre.

In coscienza possiamo noi, abbiamo noi il tempo di studiare leggi così gravi come quelle che ci sono presentate, mentre da un giorno all'altro siamo per chiudere questo primo periodo della sessione?

Io non lo penso, e credo anzi che siamo lontani da avere questo agio di esaminare le leggi, tanto più che se credessimo di dovervi portare qualche modificazione, questa modificazione farebbe sì, che non sarebbe più

possibile che la legge avesse il suo effetto, perchè in questo scorcio di sessione non sarebbe fattibile di radunare l'altro ramo del Parlamento onde voti le modificazioni che vi avremmo apportato.

Domando io se sia questa una situazione convenevole per un Corpo quale è il Senato, di votare cioè leggi sullo scorcio delle sessioni quando non può più modificarle, quando è costretto ad accettarle tali quali malgrado le creda cattive, o dire che rinuncia assolutamente a quella parte di bene che vi possa essere in certe leggi, perchè sicuramente alcune di queste sono leggi necessarie, ma forse le avremmo modificate e grandemente migliorate, se ce ne fosse dato il tempo.

Noi siamo costretti perciò a rinunciare al beneficio delle leggi od a fare una legge che sentiamo in cuor nostro non essere assolutamente buona, e che desidereremmo migliore.

Io credo sia questa una situazione in cui il Senato dovrebbe trovarsi per l'ultima volta, e mi faccio ardito a muovere un rimprovero a questo riguardo ai Ministri, perchè in parte è colpa loro se al Senato non vengono le leggi se non che in massa e a modo di diluvio negli ultimi giorni.

Se invece durante la sessione fossero portate più gradatamente e talora per prima iniziazione, forse questo inconveniente che lamento non sarebbe successo.

Il Senato potrebbe ponderare maggiormente le leggi che egli fa, e darvi con ciò maggiore autorità morale.

Penso il Governo e pensi la Rappresentanza nazionale che le leggi possono considerarsi sotto due aspetti.

La legge ha dapprima la forza coattiva che obbliga materialmente ogni cittadino, ma questa forza coattiva è leggiera se non è accompagnata dalla forza morale, se nell'animo cioè delle popolazioni è invalsa l'idea che queste leggi siano fatte così a casaccio, siano fatte perchè il tempo costringeva a votarle, e se le popolazioni non sono persuase che abbiamo ponderatamente esaminate tutte le circostanze per le quali la legge è utile e necessaria; questa persuasione dello scrupolo che noi mettiamo ad esaminare la legge è quella che le dà la sua forza morale, che tanto dobbiamo desiderare che essa abbia.

Spero, che una simile dolorosa circostanza non si rinnoverà più: già altra volta è stato fatto anco dalla voce autorevole del presidente un simile rimprovero ai Ministri, ma me lo perdonino, essi non ne hanno tenuto conto veruno.

Il Senato è (almeno tale è la mia opinione) un Corpo cui bisogna portare un poco più, non dirò, rispetto, ma deferenza, perchè necessario al sistema rappresentativo, ed è giusto gli si conservi quella preponderanza la quale talvolta ha fatto in modo, che molte proposte di leggi cattive sono state riette e molte misure assai disastrose pel paese non sono state adottate, e ciò perchè? Perchè il Senato quando ne ebbe agio, poté portare, dietro maturo esame, molte e radicali mutazioni a certi articoli forse disastrosi inseriti nei progetti di legge primitivi.

Scusi il Senato questo sfogo, ma non poteva trattenermi dal fare questo rimprovero al Ministero; quando vedo, per così dire, che la coscienza pubblica si allarma perchè si persuade che certe leggi si fanno con troppa precipitazione.

Ora se dobbiamo mantenere il prestigio, che si addice alla Rappresentanza nazionale, conviene che noi facciamo in modo, che questo prestigio non sia semplicemente un velo, ma qualche cosa di più solido, qualche cosa di meo trasparente, qualche cosa che persuada le popolazioni che quello che noi facciamo, lo facciamo pensatamente, non quasi costretti dalla necessità di votare ad ogni costo una legge.

Ora di questa necessità in una legge precedente è stato parlato ed è stato detto dal Ministero: votate la legge tal quale, perchè se non la voterete come si trova, io non mi faccio più forte di presentarla all'altro ramo del Parlamento. E con questo la legge fu votata tal quale.

Ma io domando se quelli che l'hanno votata, la credevano buona; se non avevano anzi l'idea di portarvi qualche cambiamento, da cui si sono astenuti a cagione dell'intimazione ministeriale?

Queste cose sono dette e stampate in una relazione: non sono asserzioni azzardate di cui non si potrebbe non tener conto.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Senatore **Pareto**. Ho fatto queste osservazioni perchè spero che il Senato ne vorrà tener conto e il Ministero d'ora in avanti non vorrà metterci più in caso di dover rinnovare simili lamenti.

Ministro delle **Finanze**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle **Finanze**. Nessuna cosa potrebbe essere più dispiacevole al Consiglio dei Ministri che le osservazioni fatte dal preopinante, se esse rispondessero alla verità; ma io credo che il Ministero attuale abbia dato tante prove del suo rispetto e della sua deferenza al Parlamento ed in specie a questo che è il primo Consesso dello Stato, per non aver mestieri di purgarsi dalle accuse che gli si possano fare su questo proposito. Imperocchè egli è certo, che furono presentate al Senato molte leggi in ogni ramo della pubblica amministrazione e le più importanti. Quanto poi alla strettezza del tempo vi ha realmente un difetto, ma il difetto non è da attribuirsi nè alla volontà del Ministero nè ad altre cagioni, bensì allo stato attuale del paese ed alla necessità in cui esso si trova, che molte leggi siano votate senza indugio.

È indubitabile che in tempi normali, quando l'amministrazione dello Stato fosse regolarmente composta, le sessioni del Parlamento, oltre alla votazione del bilancio che dovrebbe formarne la parte più sostanziale, dovrebbero occuparsi della riforma di qualche legge soltanto secondo che i bisogni od i mutamenti delle condizioni

del paese lo richiedessero. Ma noi invece siamo in un periodo di orginamento o di rinnovamento; in un periodo si fatto, che taluni hanno creduto quasi impossibile col sistema parlamentare poter rinnovare gli ordini che regnavano così diversi nelle varie parti d'Italia e, dico, rinnovarli in un solo ordinamento.

Ora il Parlamento italiano ha dato questa stupenda prova all'Europa e al mondo, di potere e di sapere colla libertà e colla discussione riordinare un Regno in tante parti diviso; ma ciò non poteva farsi senza qualche inconveniente; e gli inconvenienti appunto stavano in ciò, che talvolta era necessario affrettare la discussione delle leggi, e fare in breve spazio ciò, che in tempi riposati e tranquilli si sarebbe con lunga e matura discussione più ponderatamente condotto a termine.

Ecco la vera e sola difficoltà, e non è difficoltà di Ministero, non difficoltà d'Amministrazione, è difficoltà della situazione.

Signori, noi abbiamo leggi d'imposta da discutere e da votare; certamente ognuna di queste leggi basterebbe per sé sola ad occupare una sessione del Parlamento, ma possiamo noi, dobbiamo noi sostare? Non abbiamo noi una necessità inesorabile che ci incalza? Per altra parte alcune delle leggi che oggi vi sono presentate, furono già discusse in Senato prima che alla Camera dei Deputati, la quale non ha fatto che portarvi alcune lievi modificazioni. Infine nulla impedisce che il Senato pigli per la votazione di esse tutto quel più ampio tempo che gli parrà conveniente.

Io credo pertanto di poter fermamente e dover lealmente respingere qualunque insinuazione a questo riguardo, e credo, se difetto vi ha, e non nego che vi sia nella rapidità con cui siamo costretti a discutere le leggi, ciò deriva dalla situazione attuale del Regno, la quale richiede che l'ordinamento, e la parificazione delle leggi sia fatta colla maggior rapidità possibile, salvo ad introdurvi appresso quei miglioramenti e quelle riforme che si ravviseranno opportune....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... Ma certamente non potrà e non dovrà imputarsi al Ministero questo difetto, mentre egli è sicuro di avere dato ognora prova del maggior rispetto ed al Parlamento in generale, ed in ispecie a questo Corpo verso il quale è pieno di considerazione e di ossequio.

Del resto, quanto al merito della legge, mi rimetto al mio collega Ministro della Guerra.

Senatore **Pareto**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto per un fatto personale.

Senatore **Pareto**. Ho chiesto la parola per un fatto personale, cioè per chiedere una spiegazione sulla portata della parola *insinuazione*. Dica il Ministro che io accuso, ciò va bene, ma insinuazioni no, io non ne faccio, io credo di avere assai chiaramente parlato ed

ho detto che accusava, ma non ho insinuato nulla, perchè ciò è molto lontano dalle mie abitudini.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io non aveva che a dire due parole relativamente a quanto disse da ultimo nel suo discorso il mio amico Senatore Pareto. Egli evidentemente ha voluto accennare alla relazione della legge sul riordinamento del lotto che fu votata oggi stesso, ed era stata discussa nell'ultima tornata del Senato.

È verissimo che si riferiscono nella relazione di cui ho avuto io l'onore d'essere estensore le ragioni dette dal Ministro spiegando la difficoltà di riportare la legge alla Camera dei Deputati; ma debbo far osservare in questa occasione che queste difficoltà non erano di tempo, ma di materia. Ciò malgrado, l'Ufficio Centrale si sarebbe ben guardato dal proporvi l'adozione di quella legge, se non avesse convenuto pienamente col Ministero nello scopo di essa, e se non avesse creduto che i minuti particolari non fossero degni d'una discussione in Senato.

Del resto che la legge sia generalmente stata riconosciuta per buona, malgrado la fretta con cui è stata presentata, io credo poterlo dedurre anche dalla votazione d'oggi in cui nove soli diedero voto contrario.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io non credo che nell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Pareto si tratti piuttosto d'una che di un'altra legge, mentre egli è innegabile che in questi ultimi giorni fu presentato al Senato un vero profluvio di leggi.

Io non nego che il signor Ministro delle Finanze non abbia tutto il rispetto per il Senato, ma dico che il numero delle leggi presentate in questi ultimi giorni è tale che richiederebbe non due o tre giorni di studio, come ci si può accordare, ma due o tre mesi almeno.

Ci si dice che esse sono leggi di organizzazione, e che è necessario far presto per organizzare lo Stato, ma io credo che se è bene far presto, sia meglio ancora il procurare di far bene, e che sia indispensabile il portare nella discussione delle leggi tutta quella ponderazione, senza della quale il far presto riesce sovente a far male, e non credo conseguentemente che l'osservazione dell'onorevole Pareto sia fuor di proposito.

Sarà senza colpa di chicchessia, ma il fatto sta che in questi ultimi giorni ci fu presentata una faraggine tale di leggi, che ci vorrebbero parecchi mesi per ben esaminarle e discuterle, facendoci ad un tempo sentire il bisogno di provvedere di quelle leggi il paese, senza che siavi il tempo di studiarle a dovere.

Questa è la vera situazione delle cose, ed il Senatore Pareto colle sue parole non ha detto che una cosa, che molti sentono, quantunque pochissimi osino esprimerla, perlocchè non credo fuori di proposito il ricordare ai signori Ministri di procurare che questo più non succeda, se è possibile, o succedendo, avvenga con minor intensità per l'avvenire.

Presidente. Se non ci è altri che domandi la parola nella discussione generale, essa s'intende chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Il contingente di prima categoria è fissato a cinquantacinque mila uomini. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Gli iscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 giugno 1861, numero 4509 per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, numero 63 per quelli della Sicilia e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tal condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

« Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

« Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbligate basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio del 1862. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Per l'effetto dell'art. 94 della legge 20 marzo 1854, nelle provincie toscane si hanno temporariamente come

non esistenti in famiglia gli assenti della cui esistenza non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti. »

(Approvato.)

Art. 7.

« L'assenza di cui nel precedente art. 6 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del Comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Il fondo di massa degli scambi di numero, degli assoldati, dei surrogati ordinari e degli scambi di categoria, di cui agli art. 103, 123 e 149 della legge organica 20 marzo 1854, è stabilito in lire 200 per tutti i corpi indistintamente. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Il versamento prescritto dagli art. 138 e 149 della legge organica predetta per l'ammissione della surrogazione ordinaria e dello scambio di categoria è fissato in lire 1200. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Questa somma di lire 1200 sarà ripartita secondo le norme prescritte dall'art. 142 della legge organica 20 marzo 1854, computando nel conto della massa del surrogato ordinario o dello scambio di categoria lire 200, e le rimanenti lire 1000 saranno nel termine ivi stabilito versate nella cassa dei depositi, applicandone a vantaggio del surrogato o scambio, conformemente alla legge, gl'interessi che produrranno. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Il disposto dell'art. 145 della legge 20 marzo 1854 è esteso al caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore dentro un termine d'un anno, a cominciare dal giorno dell'assento.

« L'obbligo imposto dal surrogante dall'art. 144 della stessa legge non è applicabile se non nel caso che la diserzione sia seguita dopo l'anno dal dì dell'assento, ferma nel resto la disposizione dell'articolo stesso. »

(Approvato.)

Art. 12.

« I cittadini dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno, e ne fanno parte. »

(Approvato.)

Presidente. Si passa allo squittinio segreto sopra i due progetti di legge, vale a dire su quello relativo alla competenza dei tribunali militari e consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva, e dell'ultimo testè discusso sulla leva militare dei nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato.

(Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge relativo alla competenza dei tribunali militari.

Votanti	86
Favorevoli	74
Contrari	12

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per la leva.

Votanti	86
Favorevoli	79
Contrari	7

Il Senato approva.

Presidente. Ora se il Senato crede passeremo alla discussione del progetto di legge sul brigantaggio: prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

Spero che il Senato vorrà dispensarmi dal leggere lo intero progetto che si compone di nove articoli, salvo a leggerli poi per metterli in votazione.

(V. *Atti del Senato*, N. 50.)

La discussione generale è aperta.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore **Audiffredi**.

Senatore **Audiffredi**. Non è sicuramente per fare opposizione ad una legge riconosciuta così necessaria e che fu così raccomandata da quella Commissione che sul luogo ha constatato i mali vari da cui è tormentata l'Italia meridionale, ch'io intendo di prendere la parola, soltanto mi preme di dimostrare che questi mali derivano da diverse sorgenti; principale è l'interesse politico di alcune fazioni colla speranza ancora di dividere l'Italia, speranza sicuramente illusoria. Ma non è men vero che questa speranza è mantenuta da alcuni nemici nostri che stanno in Francia; essi credono che sia facile di fare del legittimismo in Italia come sarebbe più possibile in Francia, tuttavia non sarebbe mai con mezzi consimili.

Il Borbone di Napoli, per ritornare sul suo trono, dovrebbe appoggiarsi sulla classe più corrotta, sulla camorra e sui briganti.

Quel Sovrano non mai sarebbe degno di portare la corona di un Regno d'Italia.

È necessario dunque che qualche volta si facciano sentire da noi quelle giuste doglianze per scoraggiare quei nemici che tormentano l'Italia; essi credono ancora di assegnarcene i torti, quasichè dipendessero da noi i fatti derivati dalla più sconcia corruzione alimentata da persone che ni dà pena nominare, ma è pur vero che si cerca da quegli agenti politici di associare il clero a questa opposizione politica; quest'associazione ci affligge profondamente. Spetta al clero la parte di conciliatore, nè esso dovrebbe mai rendersi incitatore di discordie civili. È verissimo che si fanno grandi sforzi per indurre il clero a favorire il brigantaggio.

Questa condotta dei reazionari francesi è altamente vergognosa.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Senatore **Audiffredi**. La mitezza di questa legge ognuno la sente; ciò che abbiamo sentito da persone la cui opinione non è minimamente sospetta ci persuade della necessità delle misure di rigore che sono proposte nella presente legge.

Sicuramente è penoso che il giudizio militare sia sostituito al giudizio civile, alle garanzie di un giudizio più regolare. Ma io spero che per l'avvenire si potrà mitigare il rigore della fucilazione col mezzo forse più efficace della deportazione.

La deportazione che cos'è infine? Quando un essere si rende insoffribile alla società, essa acquista il giusto diritto di liberarsene, di questo essere sospetto diverse volte accusato si ha giusta ragione di assicurarsi sopra tutto in tempi difficili quali sono quelli in cui si trova l'Italia meridionale.

Ancora si aggiunge, che l'oro straniero si spende largamente col fine di disaffezionare la Sicilia dalla causa nazionale; ma i Siciliani hanno dato luminose prove del loro patriottismo; tuttavia le masse ignoranti non sono in grado di giudicare quei perfidi consiglieri che li tradiscono.

Noi sappiamo che agenti salariati percorrono la Sicilia a suscitare il malcontento e la diffidenza contro il governo.

Quanti soldati non restano vittime nel combattere il brigantaggio?

Noi cerchiamo premurosamente di stabilire l'ordine politico e la sicurezza personale; cerchiamo di favorire l'istruzione, di facilitare i mezzi di comunicazione col mezzo delle vie ferrate, e delle vie ordinarie. Che torto abbiamo noi per attirarci la malevolenza delle provincie meridionali?

Non è men vero, che persone male intenzionate ci calunniano affine di suscitare un antagonismo pregiudicevole agli interessi nazionali.

Io credo altresì che il brigantaggio sia frutto in parte della miseria di quelle popolazioni. Questa miseria è frutto di una piaga sociale che abbiamo ereditato dal governo borbonico, ma che abbiamo il dovere di sanare.

Se consideriamo qual sia la condizione di esistenza di quelle disgraziate popolazioni, in quale stato furono lasciate dal governo borbonico, realmente quei briganti così feroci quasi ci fanno compassione.

Nessuno ignora che i salari sono bassissimi; in paesi in cui le terre sono molto fertili, l'agricoltura è molto indietro; non vediamo caseggiati, non praterie artificiali, non piantagioni, nè tutto quello che costituisca un sistema regolare di coltivazione.

Vorrei dire al Ministero che una parte di quelle terre demaniali fossero date in locazione, ripartite a piccoli lotti alla classe più bisognosa, credo utile d'interessare

alla proprietà quella parte di popolazione che ora la minaccia.

Quegli che soffre si crede in diritto di tutto osare per assicurare la sua esistenza: questa piaga profonda è la causa principale del brigantaggio.

L'agricoltura sola è quella che migliora l'uomo che gradatamente lo civilizza; noi vediamo infatti che i progressi dell'agricoltura seguono i progressi della civiltà moderna.

Io confido adunque che qualche proposta del Ministero venga a soccorrere ai bisogni maggiori di quelle disgraziate popolazioni che ora si danno al brigantaggio qual mezzo di campar la vita.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca, Relatore. Io non potrei, signori Senatori, che saper grado all'onorevole preopinante il quale mosso certamente da lodevoli intendimenti stimava di entrare nell'arringo per discorrere di questa legge, comprendendone egli la grande importanza; ma io veggio, e non senza meraviglia, che l'onorevole Senatore Audiffredi parlando di questa legge ha creduto di fare una escursione inattesa in tutto il campo della politica esterna ed interna. Egli ha creduto di fare un'ampia rassegna di tutti gli elementi svariati i quali per avventura potrebbero entrare nella gran questione della pubblica sicurezza e del brigantaggio che vi si liga.

Dirò di più, egli ha creduto eziandio di invocare certe passioni ardenti, ed in questo campo io mi guarderò per certo dal seguirlo, imperocchè penso che quando una questione di tal natura si dibatte qui in questa aula, in questa regione serena non sia lecito di fare....

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Senatore Vacca, Relatore . . . appello alle passioni irritanti.

Io credo che con miglior frutto la discussione abbia a circoscrivere nei suoi veri termini, guardandola con calma e con severo criterio perchè se ne intenda tutta l'importanza e la gravità, e tanto più questo debito a me corre in quanto che, relatore dell'Ufficio Centrale, io non potrei per verità far passare una legge di un carattere sì grave, aggiungerò pure al nuovo, senza alcune osservazioni, le quali saranno dirette a far ben comprendere ed apprezzare al Senato gl'intendimenti e gli scopi di questa legge.

Lo farò colla maggiore brevità possibile poichè il tempo c'incalza, nè ci consente larghezza di discussione.

Signori, questa legge, la quale porta l'epigrafe di legge di repressione del brigantaggio, risponde nella sostanza ad una questione anche più ampia, la questione di pubblica sicurezza, questione la quale nella meridionale Italia domina e sovrasta ad ogni altra: questione, dirò pure incompresa, perocchè tutti i mezzi fin qui adoperati a restaurare la pubblica sicurezza in quelle provincie tornarono vani ed inefficaci: que-

stione, dirò da ultimo, solidaria, imperocchè riunite felicemente tutte le parti dell'Italia divisa, egli è certo che i mali, i dolori e i pericoli di una qualunque parte di essa sono mali, pericoli e dolori comuni.

Il brigantaggio rappresenta uno dei più tristi episodi della pubblica sicurezza mancata in quelle provincie. Io non starò a rilesservi la storia del brigantaggio, nè a spiegarne le molteplici cagioni morali. Tutto questo fu detto a sazietà, e se veramente si volesse entrare in questo campo, farebbe d'uopo di raddrizzare molti torti giudizi e molte false opinioni. Ma di questo lo ripeto, non mette conto a discorrere.

Il brigantaggio, o signori, è una piaga ancor sanguinante e viva, ribelle a tutti i mezzi i più efficaci di repressione; il brigantaggio corre la sua via fatale e non si arresta, e semina nel suo passaggio la morte, lo stragi, le devastazioni e le rovine.

Che cosa fare in presenza di questa impotenza governativa? Vorremo noi dunque entrare in una via che ci condurrebbe per avventura all'esagerazione del rigore e del terrore, o invece sceglieremo una via opposta, quella cioè della mitezza e dei temperamenti di clemenza?

Signori! Qui Governo e Parlamento si trovano, dirò così, tratti da due correnti e due tendenze opposte.

È certo che se interrogate le provincie meridionali si leverà un grido immenso di dolore, s'invocherà ogni qualunque provvidenza straordinaria, eccezionale, estrema, per ristorare a qualunque costo la pubblica sicurezza manomessa e mancata.

Questo grido dei paurosi, lasciatemelo dire, ci condurrebbe, se fosse ascoltato, sino alla legge dei sospetti, sino ai comitati di salute pubblica. D'altra parte noi veggiamo una schiera d'uomini i quali, fedeli ai principii e dirò pure ad un puritanismo alquanto esagerato, ma per motivi che io il primo dichiaro di rispettare, perchè abbiamo comune la fede nei grandi principii, costoro gridano al sacrilegio qualunque volta cedendo alle alte necessità politiche si venga per avventura a diavolare dai rigorosi principii dello Statuto, e dalle garanzie di libertà. Or bene, in questo conflitto di opposte tendenze, io credo che il Governo ed il Parlamento si abbiano a tenere in una via mezzana, senza piegare nè a dritta nè a manca; poichè hanno torto coloro i quali sotto l'incubo della paura consigliano al Parlamento e al Governo gli arbitrii, le illegalità, il terrore; hanno torto perciocchè non dobbiamo noi dimenticare che la via adrucciola dell'illegalità e dell'arbitrio stabilisce per sé un tristissimo precedente il quale potrebbe un giorno invocarsi a loro volta dai nostri avversarii, hanno torto perchè il sistema dell'intimidazione e del terrore è un arma che si spunta presto, e cade. E hanno torto eziandio coloro che, come io diceva testè, per esagerazione di puritanismo, vorrebbero assolutamente serbare incolumi le garanzie costituzionali, qualunque sia la gravità dei casi e dei pericoli, hanno torto, dirò, perchè do-

vrebbero ben considerare che le garanzie della libertà, le franchigie costituzionali non sono, nella sostanza, che mezzi e strumenti per condurci al maggior ben essere sociale, e quando questo fosse compromesso e mancato, ne seguirebbe quel risultato che segnalava un gran pubblicista, il Sismondi, il quale diceva che quando la libertà non basta a provvedere ai sommi beni del viver civile la sicurezza di persone e di proprietà, allora sì che la libertà si piglia in uggia e si detesta. Ricordatevi adunque che la legge che sovrasta ad ogni altra è quella della pubblica salute.

Così la intese la sapienza degli antichi e dei moderni, fra i quali l'Inghilterra ne porge i più solenni esempi.

Premesse queste generali considerazioni, scenderò brevemente ad esaminare il carattere, gl'intendimenti e scopi di questa legge.

Questa legge a veder mio si propone tre scopi. Costituire la giustizia punitiva nei reati di brigantaggio libera, sciolta e rapida nella sua azione, togliendola alle pastoie e solennità della giurisdizione ordinaria. In secondo luogo economizzare l'applicazione della pena di morte restringendone i casi. In terzo luogo rinvigorire l'azione preventrice della pubblica sicurezza.

Vediamo se questi tre scopi andranno raggiunti mercè le prescrizioni che questa legge informano. Era un generale lamento, e l'onorevole Guardasigilli talvolta non ha pure intrattenuto il Senato quando invocava leggi organiche dirette a rendere l'azione della giustizia punitiva più sciolta, più libera e più rapida; era un generale lamento, io dico, che di fronte a quella vasta mole di cause e di giudicabili la giustizia penale fosse impotente a rispondere alla gravità dei bisogni. Quindi l'ingombro dei carceri, il ristagno di migliaia di cause, di giudicabili, e tutto questo, ripeto, per l'impotenza dei mezzi e degli organi della giustizia punitiva. E qui, o signori, se per avventura taluno dei nostri sistematici detrattori volesse farci accusa di tali disordini e magagne dell'amministrazione della giustizia, noi potremmo bene rispondere che si piaccia quel tale gettare uno sguardo sulle penali statistiche e l'animo fugirebbe atterrito vedendo che cosa l'umana nequizia sappia inventare e se veramente il brigante possa usurpare un sentimento di pietà ch'è sacro solo alle vittime.

Dunque riconosciuto questo bisogno vivissimo da un lato, questa insufficienza dall'altro, si è avvisato, e meritamente, a dei mezzi pronti, a dei mezzi straordinari. Ecco l'intendimento dell'art. 1 di questa legge,

la quale costituisce la giurisdizione militare giudice dei reati di brigantaggio, però colla limitazione che ciò non si applichi se non nelle provincie dichiarate con Reale Decreto in istato di brigantaggio.

Sarà forse, o signori, a far censura di questa straordinaria giurisdizione? Io credo di no, e lo credo non solo per le ragioni che ebbi l'onore di esporre poco anzi al Senato, ma altresì perchè il brigantaggio rende immagine di uno stato di guerra e nella sua forma più

brutale e truce; dunque conviene che si subiscano dello stato di guerra le conseguenze ed i rigori.

Ma infine questa giurisdizione militare è siffattamente limitata e vincolata da non lasciar temere pericolo alcuno.

Leggete diffatti l'art. 1 e ne avrete la prova.

Diceva che il secondo scopo di questa legge egli è di economizzare la pena di morte.

Signori, io qui non istarò a sostenere una tesi accademica intorno alla legittimità ed efficacia della pena di morte.

Ma sia lode al vero, la pena di morte se voi la sciupate e la prodigate di troppo, è certo che l'effetto morale ne andrà perduto, perchè ne verrà attutito quel senso di ribrezzo e spavento che si prova sol quando la pena del capo è serbata a grandi mefizi; se si chiedesse una prova di questo assunto si troverebbe negli esempi della rivoluzione francese quando nel parossismo della rivoluzione, nei giorni nefasti del Comitato di salute pubblica, dei furori di Marat, di Robespierre, di Collot d'Herbois, lo spettacolo quotidiano della morte aveva generato profonda indifferenza negli animi, si montava al patibolo con esempi di stoicismo antico; le donne stesse intrecciavano ai vezzi della moda i simboli della ghigliottina rivoluzionaria!

Ciò vi prova dunque, che la pena di morte va adoperata con grande parsimonia. E qui scendendo a toccare un istante dei casi del brigantaggio ci vien narrato, ed è vero, che appunto questo grande sciupio che si è dovuto fare, per inesorabile necessità, del sangue e delle fucilazioni, ha generato un sentimento di profondo disprezzo della morte. Ci vien detto, che taluni dei briganti, di quelle efferate nature, intrepidi affrontano la morte e la guardano in viso senza paura. Ma che cosa vorrebbe da ciò argomentare?

Io so bene, o signori, che i nostri avversari ostinati e disleali traggono appunto da ciò argomento per farci rimprovero di questa, che essi dicono ecatombe umana; essi sbagliano, calunniano e mentono.

Basterebbe, o signori, rammentare a cotesti nostri accusatori gli esempi notissimi della Vandea.

Eppure quella era guerra civile guerreggiata dai fanatici della fede religiosa e politica; eppure noi potremmo rispondere che non abbiamo a contare nè i furori delle colonne infernali, nè le atrocità di un Carrier, nè tutto quello che mette ribrezzo a ricordare. E qui, o signori, a me corre un altro debito, e lo adempirò.

Si è voluto da taluni o ipocritamente, o calunniosamente gettare il vilipendio e l'onta sulla nostra prode e patriottica armata. Signori, io sento l'obbligo qui, in quest'aula, di protestare altamente contro le indegne accuse.

Noi dobbiamo una testimonianza di stima e di grato animo a quei bravi soldati, i quali ispirandosi all'animo nobilissimo del Generale La Marina, il cui nome è caro all'Italia ed all'esercito, ed è riverito da miei

concittadini (io ne rendo testimonianza), si rassegnano ai più duri sacrifici, combattono e muoiono senza prestigio di gloria, senza splendore di fama, senza allettamento di premio, salvo quello solo che sta nell'adempiimento del proprio dovere e nel più alto sentimento di patriottismo (*bravo*).

Diceva dunque, che questa legge si mostra assai parca nella comminazione della pena estrema del capo. In effetto voi troverete che nell'articolo 2 la pena di morte è riserbata ai soli casi della resistenza armata verso la forza pubblica.

Certo niuno vorrà dubitare essere questo un caso in cui non si può transigere sulla pena estrema; eppure in questi casi, per un emendamento che passò nell'altro ramo del Parlamento si è pure rimesso all'arbitrio prudenziale del Tribunale militare, concorrendovi circostanze attenuanti, il discendere dalla pena della morte ai lavori forzati a vita.

Voi troverete che, fuori questo caso di flagranza e di resistenza armata alla pubblica forza, la pena di morte non è più fulminata dalla legge, vi è invece sostituita la pena dei lavori forzati a vita e, concorrendovi circostanze attenuanti, la pena dei lavori forzati a tempo; ma un fatto solo unisce agli autori principali i ricettatori e cooperanti materiali o morali; ed in questo io non saprei abbastanza dar lode al Governo ed alla Camera elettiva, poichè penetrandosi eglino del supremo interesse di percuotere principalmente coloro i quali, cento volte più rei dei briganti che combattono e muoiono, li aiutano, li sostengono, gli tengono mano, hanno declinato sennatamente dalle razionali teoriche del diritto comune, vale a dire dalla gradazione di complicità e li hanno adeguati nella pena.

Ma la disposizione benefica, la quale risponde anche ad un voto generoso che testè esprimeva l'onorevole Senatore Audiffredi, sta tutta nell'articolo 3 perciocchè quest'articolo 3 stende una mano ed una parola benevola rivolge ai briganti e dice loro: presentatevi, costituitevi nelle mani della giustizia nel termine di un mese e a chi di voi presentandosi porrà giù le armi andrà rimessa la pena di uno a tre gradi.

Io credo, o signori, che da queste benigne e clementi provvisioni noi avremo a prometterci i più lieti risultati, imperocchè io non ignoro e ne posso rendere diretta e certa testimonianza, che molti, sia dei capi, che dei gregari di quelle bande armate, si sono profertti più volte prontissimi a metter giù le armi, ed a presentarsi a condizione di aver salva la vita, e di veder cangiata la pena capitale in una deportazione.

Allora queste profferte furono respinte imperocchè si trattava di un atto troppo grave, di una indiretta amnistia la quale avrebbe trapassato i poteri del Governo e del Ministero; ora io lo ripeto metto grandissima fiducia nell'efficacia e nel successo di queste benediche e clementi disposizioni. Poichè a tal proposito mi piacerà ricordare, tornando alla Vandea, che quella vasta insurrezione non fu vinta dall'adopramento di

mezzi feroci, nè da supplizi e dal sangue, ma fu vinta e domata bensì dall'opera pacificatrice del prode generale Hoche, fu spenta e pacificata dal primo decreto della convenzione che la coprì coll'amnistia, poi dalla seconda amnistia data da Napoleone, primo console.

Non mi resta che a parlare dell'ultimo scopo di questa legge il quale sta nel dettato dell'art. 5; ma intorno a ciò potrò essere più breve, imperocchè quest'articolo non è che la traduzione compendiata di quelle stesse disposizioni intorno alla legge di pubblica sicurezza di cui il Senato ebbe ad occuparsi non a guari e che ottennero il suo voto, ma non l'ottennero nella Camera dei Deputati imperocchè l'angustia del tempo non permise di completare la discussione. Qui dunque si tratta di armare il potere esecutivo di facoltà più ampie colle quali possa sorprendere il delitto nei primi passi e troncarne il corso, colle quali possa percuotere quella malnata famiglia, generazione di uomini di mal affare, rotti ad ogni opera rea. Si tratta insomma di soddisfare ad un bisogno vivamente sentito così in Sicilia come nel continente napoletano, cioè di vedersi liberati una volta da tutta questa bordaglia tristissima, poichè i camorristi di Napoli e gli accoltellatori di Palermo sono al certo la più gran piaga sociale che ci divori.

Signori, io non abuserò oltre dell'indulgenza del Senato, mi basterà avere così a grandi tratti delineato il carattere e il portato di questa legge.

Mi rimane a fare solo un'osservazione, ed è che l'Ufficio Centrale ha creduto che la redazione dell'art. 5 fosse concepita in termini abbastanza indeterminati e vaghi talchè potrebbe l'interpretazione di esso articolo creare equivoci e dubbi, epperò, non potendo recarvi una emendazione o variante nell'assenza dell'altra Camera si è pensato, siccome scorgesi dalla relazione, di far marcare la convenienza di precisare bene i caratteri, e le definizioni delle categorie scritte nell'articolo perchè nulla sia lasciato all'arbitrio rispetto alla sorte dei sospetti mantengoli, o camorristi.

Dopo queste spiegazioni, o signori, a me non rimane che a raccomandare al Senato l'approvazione di questo progetto di legge, che apporterà un gran bene a quelle affannate provincie, e servirà a rialzare la pubblica sicurezza così profondamente scossa e prostrata.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io non abuserò certamente della pazienza del Senato, desidero soltanto di far rimarcare che il Senatore Vacca non ha contestato alcuna delle ragioni ch'io addussi in sostegno della legge; ma non so intendere come trovandomi con lui d'accordo, abbiano le mie parole potuto venire tacciate di irritanti.

Io non penso di aver portato la questione su d'un terreno irritante; è naturale che quando si vede che dall'estero si cospira a danno della causa nazionale, i membri del nostro Parlamento si mostrino giustamente risentiti, io penso che una parte dei francesi portino

invidia alle nostre libere istituzioni; spetta a noi di smentire coi fatti e colle parole le calunnie inique dei giornali clericali; invece di difendere i diritti della religione e della giustizia, essi si compiacciono a contrastarci il godimento dei nostri diritti politici; lasciamo pur loro questa invidia, intanto diamo loro il buon esempio di consolidarci e di ristabilire l'ordine pubblico con quei mezzi, che sono io nostro potere; cerchiamo di reprimere un brigantaggio che non si deve più chiamar politico, ma un ladroneccio.

La giusta prova di questo fatto si è che i nostri nemici sono costretti di assoldar briganti nella Spagna, nella Vaudea e nell'Allemagna.

Presidente. Se non c'è altri che domandi la parola sulla discussione generale, essa s'intende chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Fino dal 31 dicembre nelle provincie infestate dal brigantaggio, e che tali saranno dichiarate con decreto reale, i componenti comitiva o banda armata composta almeno di tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche strade, o le campagne, per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte II del Codice penale militare; e con la procedura determinata dal capo 3 del detto libro. »

Per errore di copia si è ommesso dopo le parole 31 dicembre quelle di *corrente anno*.

Chi approva l'articolo 1 con questa correzione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

« I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armati mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o coi lavori forzati a vita, concorrendovi circostanze attenuanti.

« A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita; e concorrendovi circostanze attenuanti il *maximum* de' lavori forzati a tempo. »

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non ho certamente nè cose nuove, nè di cui sia bene certo da dire relativamente a questo articolo; tuttavia non so dispensarmi dal far presenti alcune osservazioni che da persone pratiche delle località nelle quali inferisce il brigantaggio, furono a me stesso fatte.

Io, ripeto, non ho sufficiente conoscenza delle tendenze, delle abitudini, dei pregiudizi degli individui di quelle località, tuttavia venni assicurato che per molti di costoro riesce di maggior spavento l'idea di una deportazione che non l'idea della morte. Se ciò è vero, io non saprei dispensarmi dal fare un eccitamento al

Ministero, di occuparsi di verificare la cosa, e procurare di provvedere all'uopo.

Io non mi dissimulo la gravissima difficoltà che presenta l'esecuzione della deportazione; non mi dissimulo che nelle condizioni nostre attuali essa non si potrebbe per il momento effettuare; ma nel tempo stesso che io non rifiuto il mio voto a questa disposizione di legge, non so trattenermi, ripeto, dal fare un eccitamento al Ministero affinché veda se realmente nel sentimento di quelle popolazioni è più potente l'idea della deportazione che non l'idea della morte; e quando ciò fosse vero, se non sia possibile di trovar modo di applicare questa pena.

Io, lo ripeto, non mi dissimulo le difficoltà; dirò di più, non mi dissimulo l'impossibilità attuale di applicare questa pena, ma siccome credo che non vi sia, a lungo andare, nulla d'impossibile, così credo sia il caso di fare quest'eccitamento.

Ministro Dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Dell'Interno. Per quanto possa essere disputabile se in un sistema penale possa essere conveniente l'introdurre la pena della deportazione, ciò non ostante avuto riguardo alle speciali condizioni, che altra volta ho avuto l'onore di esporre al Senato, in cui si trovano certe provincie del regno, tanto il Ministero attuale quanto i Ministeri che lo hanno preceduto, hanno sempre volto il pensiero verso l'adozione, almeno come misura transitoria, della deportazione.

Finora però si sono incontrate molte difficoltà per trovare un luogo adatto: ma il Ministero non ismette dalle pratiche che fa a tal uopo, e non dispera di poter giungere ad un risulamento, dietro il quale sarà presentato al Parlamento un progetto di legge a questo riguardo.

Se non che io credo che l'onorevole Senatore Farina vada troppo oltre nell'importanza che dà alla pena o alla misura della deportazione: imperocchè, per quanto grande esser possa lo spavento che incute, io mi sento poco inchinevole a credere che questo spavento sia maggiore di quello che incute la pena del supplizio estremo.

Presidente. Se non c'è altri che domandi la parola, metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva s'alzi.

(Approvato.)

Art. 3.

« Sarà accordata a coloro che si sono già costituiti o si costituiranno volontariamente nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, la diminuzione da uno a tre gradi di pena.

« Tale pubblicazione dovrà essere fatta per bando in ogni comune. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Il Governo avrà pure facoltà, dopo il termine stabilito nell'articolo precedente, di abilitare alla volontaria presentazione col beneficio della diminuzione di un grado di pena. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare, per un tempo non maggiore di un anno, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonché ai camorristi, e sospetti mantengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri provinciali.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io ho chiesto la parola per una spiegazione.

Questo articolo, quando era stato messo nella legge precedente votata dal Senato, non abbisognava della dichiarazione dello stato di brigantaggio per essere applicato. Era detto che nelle provincie meridionali avrebbero potuto quest'oziosi, questi camorristi esser condannati, mancando a certe condizioni, ad un confine, a restare per un anno in un luogo determinato.

Vorrei sapere ora se, messo in questo modo nella nuova legge, è subordinato alla dichiarazione di brigantaggio.

Questa è la spiegazione che vorrei dal Ministro, perchè se non fosse soggetto alla dichiarazione della provincia in stato di brigantaggio, mi sembrerebbe che si allargasse di troppo, perchè allora potrebbe essere esteso a tutte le provincie. Ora non credo sia intenzione del Senato applicare questo articolo a tutte le provincie indistintamente.

Ecco perchè ho fatto una tale osservazione per chiedere al Ministro che chiaramente si spiegasse e dichiarasse che è nelle provincie soltanto che sono dichiarate in stato di brigantaggio che vien data al Ministero la facoltà indicata dall'articolo quinto.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io credevo che nella relazione colla quale ho avuto l'onore di accompagnare questo progetto di legge al Senato fosse assai chiaramente spiegato il concetto che informa il progetto stesso; concetto che mi pare sia stato perfettamente inteso e spiegato anche nella relazione dell'ufficio Centrale, ed è che questo progetto è sorto dalla necessità nella quale è sembrato all'altro ramo del Parlamento che si fosse, di provvedere alle condizioni eccezionali della pubblica sicurezza nelle provincie meridionali, in seguito della impossibilità in cui il Parlamento si è trovato di procacciare la sanzione dei due rami del Parlamento

istesso ed al progetto di legge per la repressione del brigantaggio iniziato nell'altra Camera, ed al progetto per alcune disposizioni relative alla pubblica sicurezza nella Sicilia e nelle provincie Napoletane iniziato dal Ministero in Senato.

A fronte di questa materiale impossibilità si pensò di provvedere temporariamente per il tempo necessario a poter poi riprendere la discussione e sull'uno e sull'altro degli anzidetti progetti di provvedere, dico, con questo che ora è sottoposto alle deliberazioni del Senato, il quale consta principalmente di due parti, una repressiva, l'altra preventiva.

La parte repressiva più specialmente tratta dal progetto di legge per la repressione del brigantaggio si concreta nell'art. 1, cioè nella sostituzione dei tribunali militari ai tribunali ordinari, e per questa è chiaramente esplicita la necessità della dichiarazione che la provincia è in istato di brigantaggio.

In ordine alla parte preventiva, su questa misura che trovasi e nell'uno e nell'altro dei due progetti di legge cui il presente è in parte sostituito, fu nell'altro ramo del Parlamento esplicitamente dichiarato concordemente fra Ministero e Commissione, ed è pure stato esplicito nella relazione tanto del Ministero quanto dell'Ufficio Centrale del Senato, non essere tale misura applicabile solo alle provincie dichiarate in stato di brigantaggio, ma anche alle altre provincie cui questo progetto di legge si riferisce.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Infatti, signori, nelle provincie dichiarate in stato di brigantaggio meno che nelle altre, queste disposizioni preventive potranno riuscire opportune ed efficaci, imperocchè là piuttosto di azione repressiva che preventiva fa di mestieri: egli è principalmente nelle altre provincie, in quelle dove il brigantaggio per ancor non è sorto, dove le condizioni della pubblica sicurezza sono quelle che avevo l'onore di esporre al Senato pochi giorni fa, che queste disposizioni possono riuscire eminentemente opportune.

Egli è per questo che è stato inteso e dichiarato esplicitamente come i vari articoli di questo progetto di legge siano indipendenti l'uno dall'altro, e come la dichiarazione di stato di brigantaggio sia necessaria per la sostituzione della giurisdizione militare all'ordinaria, ma che tutte le altre misure preventive debbono particolarmente applicarsi a quelle fra le provincie meridionali dove le condizioni della pubblica sicurezza sieno tali da rendere necessari questi provvedimenti, la necessità dei quali fu riconosciuta e dal Senato e dalla Camera dei Deputati in occasione di discussioni di altri progetti di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io ben mi apponevo che quest'articolo messo nella legge del brigantaggio avesse una portata molto maggiore di quel che mi sembrava, poichè io capivo che potesse stare senza di quello; ma

nella prima legge votata dal Senato era limitato alle provincie meridionali dove c'è bisogno di maggior rigore in queste circostanze; ma in questo modo è dichiarato non dipendente dell'art. 1 e nessuno toglie che possa essere applicato anche nelle nostre provincie, perchè delle provincie meridionali non si parla punto; nella legge sulla sicurezza pubblica come era stata votata dal Senato era detto: *in Sicilia e nelle provincie meridionali il Governo avrà diritto, ecc.*, ma nel nuovo progetto, di provincie meridionali non si fa parola, si parla invece di provincie dichiarate in istato di brigantaggio, e dalle parole del signor Ministro risulta che questo art. 5 è applicabile dappertutto, e quindi anco nelle provincie settentrionali, dove non vi è ragione nessuna di adottare una tale misura eccezionale.

Capisco che il signor Ministro non ne farà abuso, ma ci sono certe armi che non si debbono sì di leggieri lasciare nell'arsenale ministeriale; abbiamo veduto una volta che avevamo votato i pieni poteri per fare la guerra, che di questi pieni poteri si è abusato per fare leggi organiche, di organizzazione provinciale, di istruzione pubblica e di mille altre cose, di modo che in un sol giorno furono promulgate, non so in quante ore, una quarantina di leggi per lo meno che non avevano che far nulla colla difesa del paese.

Io penso che si potrebbe da un Ministero abusare di questa legge per estendere alle nostre provincie queste misure eccezionali che noi crediamo solo applicabili alle provincie meridionali.

Ma, ripeto, è vero che certe armi in mano dei Ministri sono pericolose, perchè se deve supporre che il Ministro attuale non ne abusi, esso può cambiare da un giorno all'altro; e se l'attuale non ne abuserà, potrebbe abusarne il futuro, e perciò conchiudo opinando che non si può lasciare al Governo questo arbitrio.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho chiesto la parola unicamente per fare osservare come la genesi di questa legge deve pienamente rassicurare; imperocchè come aveva avuto l'onore di notare poc'anzi, è sorta da due leggi le quali si riferivano unicamente alle provincie meridionali, quindi non è venuto in mente a nessuno che dessa potesse estendersi alle altre provincie che non erano contemplate in quelle leggi alle quali fu questa sostituita.

Egli è perciò che le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento si ripetono qui, l'origine stessa di questa legge nata da fatti che riferiscono solo alle provincie meridionali, è tale argomento da rassicurare pienamente tutti coloro che credessero che da essa si desse un'estensione maggiore di quella che è stato nell'animo di darle e dall'altro ramo del Parlamento e dal Ministero stesso.

Presidente. Il signor Senatore Audiffredi ha la parola.

Senatore Audiffredi. Capisco benissimo che nella proposta di legge non si sia voluto fare alcuna eccezione, ma non è questo lo scopo per cui intendeva di prendere la parola, mi consola che questa sia di poca durata, giacchè mi rincresce che i generosi ufficiali della nostra armata siano chiamati a giudicare le penalità di questa legge; essi che si mostrarono così generosi d'ogni maniera di sacrifici non ameranno di essere esposti alle calunnie della gente di mala vita, faccio voti sinceri perchè questa legge venga presto modificata, che vi si tolga il giudizio militare e che vi siano sostituiti altri tribunali civili. Io credo che i consiglieri provinciali potrebbero esser chiamati a far parte di questi tribunali.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Accetto le dichiarazioni del signor Ministro, e le tengo per buone, nelle circostanze in cui siano, io credo che e l'origine e la genesi, come diceva il signor Ministro dell'Interno, della legge e le dichiarazioni che ha fatte, possano tranquillare sufficientemente il Senato circa l'applicazione della legge medesima, la quale d'altronde non è che una legge di breve durata. Solo io vorrei un'altra spiegazione, ed è questa:

Dacchè l'art. 5 non è in relazione coll'art. 1, amerei di sapere quali siano i *sospetti manutengoli*, ai quali si potrà prescrivere un soggiorno, si potrà applicare in sostanza la legge dei precetti che era in vigore in Lombardia ed in Toscana.

Questi *sospetti manutengoli* si riferiscono alla Camorra a tutti i delitti in generale. Se si riferiscono alla Camorra, io non avrei ad opporre nessunissima difficoltà, ma se si riferissero a tutti i delitti in generale, il sottrarre la cognizione di questa specie di complicità ai tribunali ordinari per attribuirli a giudici eccezionali, sarebbe al certo materia che dovrebbe formare oggetto di più ponderate considerazioni.

Pregherci quindi il signor Ministro a dirmi se la parola di *sospetti manutengoli* che non è più in relazione coll'art. 1, perchè, come abbiamo sentito, quest'art. 1 è affatto distinto e separato nell'applicazione dall'art. 5 per cui la parola *manutengoli* non è più in relazione col delitto di brigantaggio, si debba ora intendere circoscritta ai *manutengoli* della Camorra, oppure estesa ai *manutengoli* di qualsiasi altro delitto. Prego il signor Ministro a darimi questa spiegazione.

Ministro Guardasigilli. È vero che l'articolo 5 non è in relazione coll'art. 1 in quanto che esso avrà impero e vigore anche nelle altre provincie che non sieno dichiarate in stato di brigantaggio, ma non di meno è indispensabile, perchè può accadere che vi sia il brigantaggio in una provincia, senza che prenda uno sviluppo di natura tale da costringere il Governo a di-

chiararla in stato di brigantaggio, e stabilire una giurisdizione eccezionale. Così vi potrebbe essere in tali provincie mantengoli anche senza che fossero soggette quelle provincie alle disposizioni dell'art. 1.

Può accadere ancora che vi siano mantengoli in una provincia in cui non vi sia il brigantaggio, e che portino aiuti, somministrazioni o facciano pagamenti a briganti che infestano altre provincie.

È quindi evidente come possa accadere che la disposizione dell'art. 5 sia applicata in luoghi, che non sieno stati dichiarati in stato di brigantaggio.

L'osservazione poi fatta dall'onorevole Senatore Farina intorno alle persone indicate con la designazione di sospetti mantengoli, non ha valore quando egli rifletta che, se il mantengolo, complice dei briganti, prenda parte attiva nel reato del brigantaggio, il medesimo cade sotto la sanzione dell'articolo 1 e 2 della legge.

Nell'articolo 5 il sospetto mantengolo è quel tale individuo sul quale l'autorità di pubblica sicurezza, sia per i suoi precedenti, sia per la sua condotta, ha seri dubbi che tenga mano al brigantaggio, senza che vi sieno prove tali da poter intendersi contro di lui un giudizio regolare.

Questi sospetti mantengoli hanno dall'art. 5 una garanzia nel parere di quella Giunta cui è deferito il giudizio intorno ai fatti del sospetto; il sospetto in una parola corrisponde a quelle notorietà che molte volte indiziano una persona senza che possa concretarsi contro di lei una prova che valga a tradurla in giudizio. Passi perciò evidente che l'articolo 5 non è in contraddizione coll'articolo 1.

Senatore Pareto. Avevo chiesto la parola per fare l'osservazione al signor Ministro, che egli è vero che ci fa la genesi e la storia di questa legge e cerca di spiegare come essa sarà applicata; ma io ho sempre sentito a dire che la legge si applica sempre nei termini in cui è scritta.

In generale non si va mai a studiare la genesi delle leggi nelle discussioni che si sono fatte nel Parlamento, salvo che in certi rarissimi casi in cui faccia mestieri di vedere quale è il significato di certe frasi; ma le leggi stanno come sono scritte, e molte volte è pericoloso l'accordare certe facoltà, perchè non si sa come saranno applicate.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro, e dacché mi assicura che la legge non si applicherà che ai sospetti mantengoli di brigantaggio, mi tengo per pago. Sarebbe per verità desiderabile che le cose fossero state spiegate meglio; ma ciò pur troppo è quello che avviene, quando si improvvisano emendamenti che non sono stati col rimanente della legge coordinati.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Relatore. Dopo le ampie spiegazioni fornite al Senato dagli onorevoli Signori Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, l'Ufficio non trova che aggiungervi.

Dirò solo che il concetto nei termini in cui lo chiariva e lo presentava il Ministro dell'Interno è quello appunto che parve all'Ufficio Centrale opportunissimo ed accettabile. In conseguenza in questa parte si trova pienamente l'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero.

Presidente. Esaurita la discussione sull'articolo 5, lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 6.

« Gli individui di cui nel precedente articolo, trovandosi fuori del domicilio loro assegnato andranno soggetti alla pena stabilita dall'alinea 2 dell'art. 29 del Codice penale, che sarà applicata dal competente Tribunale circondariale. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Il Governo del Re avrà facoltà di istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento, nominarne gli ufficiali e bass'ufficiali, e ordinarne lo scioglimento. »

« I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilizzati; il Governo però potrà accordare un soprassoldo, il quale sarà a carico dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 28, 29, 30, 31 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850. Il Ministero della Guerra con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni. »

(Approvato.)

Art. 9.

« In aumento del capitolo 95 del bilancio approvato pel 1863 è aperto, al Ministero dell'Interno il credito di un milione di lire per sopperire alle spese di repressione del brigantaggio. »

(Approvato.)

Presidente. Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

Domani alle due si terrà adunanza pubblica per la discussione de' seguenti progetti di legge.

1. Cessione allo Stato della ferrovia Vittorio Emanuele, sezione Ticino, e concessione delle strade ferrate Calabro-Sicule.

2. Approvazione delle convenzioni postali col Portogallo e col Belgio.

3. Approvazione della convenzione col Municipio di Torino pel compimento del palazzo Carignano.

4. Spese per opere nel porto di Livorno.

(Il Senatore, *Segretario*, San Vitale fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . .	83
Favorevoli	73
Contrari	10

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

